



Originale sentenza	€ 160,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 189,10

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott.ssa Adriana PARLATO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 134/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69617** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

PELLITTERI Giuseppe nato a Siniscola (NU) l'11/05/1967 (cod. fisc. PLLGPP67E11I751A), e residente in Bagheria (PA), Via Gigante n. 26, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà n. 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc. MMRGNN62A23B429H - giovanniimmordino@pec.it - fax 0916536876) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Giuseppe Immordino (cod. fisc. MMRGPP63P18B429G - giuseppeimmordino@pec.it - fax 0916536876), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione rilasciata su foglio separato.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 dicembre 2024, il relatore

dott. Salvatore Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G.

dott. Marco Cavallaro e, per parte convenuta, l'avv. Giovanni

Immordino.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato il 23 luglio 2024 e ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione regionale ha convenuto in giudizio il sig. Pellitteri Giuseppe, per ivi sentirlo condannare, quale presunto responsabile, al risarcimento del danno erariale cagionato al Ministero della Giustizia - quantificato in complessivi euro 41.702,92 (quarantunomilasettecentodue/92) - ovvero, in via subordinata, al Ministero della Giustizia - Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo quanto al danno patrimoniale per la somma di euro 11.702,92 e al Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese quanto al danno all'immagine per la somma di euro 30.000,00, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giustizia, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime a favore dello Stato.

In particolare, il presente procedimento trae origine dalla comunicazione del 24.2.2022 con cui l'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Termini Imerese ha trasmesso copia della sentenza di condanna *ex* art. 444 c.p.p. n. 185/2021 del 6.7.2021, divenuta definitiva il 19.11.2021, emessa nei confronti del signor Giuseppe Pellitteri, odierno convenuto, pubblico ufficiale in servizio presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese con qualifica di Direttore Amministrativo - Area 3 F4,

e del sig. Mineo A., estraneo all'amministrazione.

Con tale decisione, resa all'esito dei procedimenti penali di indagine riuniti e rubricati ai nn. 4765/2018 RGNR e 2337/2019 RGNR, instaurati innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, l'odierno convenuto è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione per i reati a lui ascritti *ex artt.* 319 (corruzione), 323 (abuso d'ufficio), 326 (rivelazione di segreti d'ufficio), 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico), 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico), 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

Più in dettaglio, la Procura regionale, dopo aver trascritto i diversi capi di imputazione del procedimento penale n. 4765/2018 RGNR e richiamate, con essi, le diverse condotte illecite contestate, si è soffermata sul primo capo di imputazione del procedimento penale presso il Tribunale di Termini Imerese n. 2337/2019 RGNR e sulla relativa documentazione, dalla quale è emerso che il citato dipendente insieme al sig. Mineo A. sono stati imputati del delitto previsto e punito dagli artt. 319 e 321 c.p., perché, *"PELLITTERI Giuseppe in qualità di pubblico ufficiale ed in particolare quale direttore amministrativo presso la Procura di Termini Imerese, nell'esercizio delle sue funzioni di addetto, alle procedure di liquidazione delle spese della Procura della Repubblica presso il predetto Tribunale, per compiere ed avere compiuto atti contrari ai doveri di ufficio, accettava la promessa e riceveva da MINEO Antonio, quale corruttore, in qualità di Consulente Tecnico del Pubblico Ministero nel procedimento penale 3254/2012 mod. 21, la somma di 3.000 euro; in particolare formavano*

falsamente il fascicolo di spese di giustizia 639/2015 e trasmettevano l'intera documentazione relativa alla predetta procedura di liquidazione alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, la quale provvedeva a liquidare indebitamente la somma complessiva di euro 9.223,62 oltre iva 22% e C.P. 4% a favore del MINEO, quale corrispettivo di un'attività di consulenza in realtà mai svolta".

Il Requirente ha, inoltre, messo in risalto che in data 27.7.2020, in seno a detto procedimento, è stata adottata dal GIP ordinanza di applicazione al Pellitteri della misura interdittiva personale di "sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio presso il Ministero della giustizia, e segnatamente presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, per la durata di dodici mesi", nonché della misura cautelare reale, che ha attinto entrambi gli indagati Pellitteri e Mineo, del sequestro preventivo, in forma specifica e diretta o, in via subordinata, per equivalente, della somma complessiva di euro 12.858,20, quale "prezzo e/o profitto del reato" di cui ai capi di imputazione, ovvero tanto la corruzione, quanto la truffa.

Come accennato, entrambi i procedimenti sono stati poi riuniti e contestualmente definiti con sentenza *ex art.* 444 c.p.p. n. 185/2021.

Sul punto, la Procura ha, altresì, segnalato che, con provvedimento del 25.5.2023, il Giudice dell'esecuzione penale, all'esito dell'istanza del P.M. del 7.3.2023, ha disposto, ai sensi dell'art. 322 ter c.p. e dell'art. 640 quater c.p., la "confisca della somma di denaro pari ad euro 5.086,98 a carico di MINEO A." quale residuo profitto del reato non riversato dal correo in occasione del patteggiamento, nonché il

dissequestro e la restituzione al Pellitteri della somma di euro 4.771,23, avendo quest'ultimo proceduto in occasione del patteggiamento ad effettuare e documentare il versamento della somma di euro 3.000,00 al Ministero della Giustizia, quale profitto del reato da questi commesso ed al fine di accedere, come condizione di ammissibilità, al rito premiale processual-penalistico.

Con riguardo a tale specifico profilo, la Procura regionale ha comunque puntualizzato che la confisca del prezzo e/o del profitto del reato nel giudizio penale, quand'anche eseguita come condizione di ammissione al rito premiale ex art. 444 c.p.p. secondo la previsione dell'art. 322 ter c.p.p., ha una funzione eminentemente sanzionatoria ed afflittiva ben diversa ed incompatibile, quanto ad eziologia e natura, dal pregiudizio all'erario, al cui risarcimento è preordinata la presente azione. Le somme confiscate, peraltro, non sono dirette o incamerate dall'amministrazione danneggiata poiché confluiscono, in effetti, nel Fondo Unico di Giustizia, previsto dall'art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, ma non recano titolo né destinazione risarcitoria o esdebitatoria in favore dell'erario effettivamente leso.

Per altro verso, l'Ufficio requirente ha reso noto che nei confronti del sig. Pellitteri, è stato, altresì, avviato specifico procedimento disciplinare avente ad oggetto i medesimi fatti, concluso con l'irrogazione della sanzione di licenziamento senza preavviso con provvedimento n. 60/2020/DISC/BB/GS emesso dal Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi in data 18.11.2020, notificato allo stesso in data

23.11.2020.

Al contempo, nel ricostruire i fatti alla base di entrambi i procedimenti penali e ripercorsa l'attività istruttoria effettuata, la Procura regionale ha, inoltre, evidenziato le numerose condotte penalmente rilevanti poste in essere dal sig. Pillitteri (ivi compresa, la falsificazione, finanche, delle sottoscrizioni apposte dai PP.MM. ai decreti di pagamento) molte delle quali non hanno prodotto un danno patrimoniale diretto nei confronti dell'erario soltanto in ragione dell'intervento degli inquirenti.

A tanto si aggiunga che l'odierno convenuto, secondo la prospettazione attorea, avrebbe tenuto condotte di sconcertante leggerezza nel gestire e riferire informazioni coperte da segreto istruttorio e relative a due procedimenti penali di indagine ancora in corso, di cui aveva avuto contezza in ragione del proprio ruolo di responsabile dell'ufficio intercettazioni, a soggetti non autorizzati e privi di qualsivoglia autorizzazione.

Più in dettaglio, dopo aver descritto il procedimento che, di norma, viene seguito per la liquidazione delle spese per onorari di consulenza nei procedimenti penali, la Procura regionale ha messo in rilievo le numerose e ripetute condotte indebite, falsificatorie e fraudolente, nonché pure abusive ed illecite, preordinate ad alterare le somme liquidate e, conseguentemente, a garantire ai professionisti importi per onorari e spese indebitamente più alti, con pari detrimento dell'erario pubblico. I fatti oggetto di contestazione, peraltro, sono stati oggetto di ammissione da parte dell'odierno convenuto in sede di interrogatorio

svoltosi all'esito della notifica dell'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*.

Con segnato riguardo all'attività corruttiva, la Procura regionale, nel ricostruire i fatti che hanno portato alla scoperta del danno patrimoniale diretto di € 11.702,92, ha sottolineato l'articolato *modus operandi* criminoso ideato ed applicato nel caso di specie dal Pellitteri e dal correo Mineo, in esecuzione del quale il Pellitteri, dietro percepimento della somma di euro 3.000,00 a titolo di corruzione, aveva consentito al correo di percepire il predetto consistente compenso per attività consulenziale, in realtà mai svolta.

A tal proposito, la Procura regionale ha, tra l'altro, messo in evidenza come il falso fascicolo delle spese di giustizia (n.1612/2017) contenesse ben due decreti di liquidazione (anch'essi contraffatti) e che il secondo recava una maggiorazione inferiore (del 20% in luogo del 30%) nella necessità di eludere indebitamente i controlli previsti dall'art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973, che nel caso del Mineo avrebbero dato esito positivo, essendo questi esposto nei confronti dell'erario per numerose posizioni debitorie a partire dall'anno 2009.

Conclusivamente, secondo la prospettazione della Procura regionale, nel caso di specie, l'Erario avrebbe effettivamente subito un consistente detrimento patrimoniale in quanto il - falso - decreto di liquidazione venne portato ad esecuzione in data 12.7.2017, mediante accredito diretto al Mineo della somma di euro 9.858,20, nonché di versamenti indiretti per ritenute per l'importo di euro 1.844,72. In questo caso, quindi, sussisterebbe un danno erariale patrimoniale pari all'esborso indebito lordo, ovvero per euro 11.702,92 indebitamente

gravato sull'erario cui, quindi, l'odierno convenuto viene chiamato a rispondere.

Tanto premesso, secondo parte attrice, le argomentazioni di cui ai provvedimenti cautelari adottati in entrambi i procedimenti di indagine, il percorso argomentativo di cui alla sentenza n. 185/2021 del Tribunale di Termini Imerese, il contegno processuale e successivo adottato dall'odierno convenuto, nonché, soprattutto, il corposo compendio istruttorio dei procedimenti penali riuniti rubricati ai nn. 4765/2018 e 2337/2019 RGNR acquisito nella presente sede giuscontabile, consentirebbero di affermare pacificamente e senza dubbio la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, nonché del chiarissimo nesso di causalità, tra le plurime e reiterate condotte dell'odierno convenuto, anche violative di precetti penali, ed il danno erariale contestato, sia a titolo di indebito esborso sia, come si dirà appresso, a titolo di detrimento dell'immagine dell'Amministrazione di appartenenza.

Quanto emerso dalla valutazione del materiale probatorio acquisito e dei provvedimenti giurisdizionali di condanna corroborerebbe, infatti, la contestazione dell'elemento soggettivo del dolo, nella più grave accezione penalistica, essendo indubitabilmente emerse la piena consapevolezza e l'effettiva predeterminazione nell'esecuzione del complesso e articolato contegno criminoso in capo al Pellitteri nonché il carattere dolosamente occultativo del complessivo disegno criminoso e delle condotte poste in essere e, solo in via subordinata, riconducibile a colpa gravissima.

I.1. La Procura regionale, in secondo luogo, ha, infatti, rimarcato come dal disvelamento e dalla diffusione della notizia delle reiterate condotte penalmente rilevanti sia, altresì, derivata la lesione alla immagine conseguente alla circostanza che di dette condotte e degli sviluppi del procedimento penale a carico dell'odierno convenuto, hanno dato contezza i *mass media* nazionali e locali, con ampia diffusione, come agevolmente constatabile dai numerosi articoli di stampa e dalle notizie agevolmente reperibili sul *web*, di cui è stato prodotto un corposo campione. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, pertanto, la Procura regionale agisce - oltreché per il citato danno patrimoniale diretto - per la lesione dell'immagine subita dall'Amministrazione della Giustizia in generale e dal Tribunale di Termini Imerese in particolare inferta dall'operato del sig. Pellitteri.

Così delineato il contesto di riferimento, la Procura regionale ha evidenziato la sussistenza di tutti i principali presupposti, oggettivi e soggettivi, necessari ai fini della risarcibilità del danno all'immagine.

In particolare, è stato rilevato come le condotte tenute dal convenuto siano state tali da integrare, tra gli altri, il delitto di corruzione, in violazione dell'art. 319 c.p., l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. e la rivelazione di segreto d'ufficio ex art. 326 c.p., costituenti delitti contro la Pubblica Amministrazione.

La Procura regionale, inoltre, nel richiamare giurisprudenza ritenuta di rilievo per il caso in esame, si è soffermata diffusamente in ordine alla applicabilità al caso di specie dell'art. 445 c.p.p. (particolarmente il comma 1 bis) come recentemente novellato dall'art. 25, comma 1, lett.

b), del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), sotto il profilo della sussumibilità della sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* nel novero delle “sentenze di condanna”, quale presupposto per la domanda di risarcimento del danno all’immagine.

Nel complesso, secondo la prospettazione attorea, l’antigiuridicità delle condotte dell’odierno convenuto, la portata ed il disvalore delle stesse, ai fini della configurazione della sua responsabilità amministrativa e della loro incidenza nella causazione del danno all’immagine, sarebbero ampiamente desumibili dagli elementi di prova raccolti nel processo penale, versati nelle sentenze di condanna del sig. Pellitteri.

Nella fattispecie concreta risulterebbero, pertanto, integrati tutti gli elementi costitutivi dell’illecito erariale e ricorrerebbero tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa in relazione al danno all’immagine ed al prestigio subito dall’Amministrazione di appartenenza del dipendente infedele, in conseguenza della commissione dei citati delitti.

Con riferimento a detti criteri, il Requirente ha ritenuto di porre in rilievo:

- i. le modalità, particolarmente esecrabili ed odiose, di perpetrazione delle condotte penalmente rilevanti da parte dell’odierno convenuto che ha, nel suo complesso, manifestato una spregiudicata e consapevole, nonché pure furbescamente occultata, progettualità delittuosa, caratterizzata dall’approfittamento del ruolo e delle funzioni pubbliche

rivestiti;

ii. la plurima offensività penale delle condotte ascritte al Pellitteri, che hanno determinato la commissione di plurimi gravissimi reati, sia contro che in danno della P.A.;

iii. la consistenza della condanna, ad anni 4 di reclusione, di cui alla sentenza n. 185/2021 del Tribunale penale di Termini Imerese;

iv. la reiterazione nel tempo delle condotte oggetto dei due menzionati procedimenti di indagine a carico del Pellitteri;

v. la gravità del pregiudizio causato all'erario dell'Amministrazione della giustizia, costituito dall'indebita erogazione di compensi per consulenze mai effettuate, la cui già consistente dimensione è stata solo parzialmente scongiurata in conseguenza dell'avvio della complessa attività di indagine (ma giammai di una resipiscenza o ripensamento nell'operato delittuoso, non rinvenibili nel contegno del sig. Pellitteri);

vi. lo svilimento della qualifica di Direttore Amministrativo e lo sviamento della funzione di addetto alle procedure di liquidazione e delle mansioni svolte;

vii. nel pregiudizio arrecato al buon andamento e funzionamento all'Amministrazione della giustizia nel suo complesso, anche e soprattutto in conseguenza del negativo clamore che la condotta ascritta al sig. Pellitteri ha generato non solo nell'ufficio di appartenenza, ma pure nell'opinione pubblica.

In ordine alla quantificazione del danno all'immagine, l'esistenza di numerose prove, anche documentali, del negativo *clamor* generato

all'esterno dalla notizia della commissione da parte del sig. Pellitteri dei numerosi reati al medesimo ascritti, i menzionati caratteri di notorietà pubblica, imporrebbero una determinazione di particolare consistenza del pregiudizio causato all'immagine della P.A. pari ad euro 30.000,00, con una quantificazione che prende in considerazione sia l'*utilitas* corruttiva che il Pellitteri ha, in effetti, percepito in relazione alle sole condotte relative al procedimento penale rubricato al n. 2337/2019 RGNR, sia gli ulteriori numerosi fatti penalmente rilevanti ed oggetto dei plurimi capi di imputazione anche dell'ulteriore procedimento n. 4765/2018 RGNR. Solo in via subordinata, è stata chiesta una quantificazione del danno all'immagine in misura, comunque, non inferiore all'applicazione del criterio legale c.d. del *duplum* di cui al comma 1 *sexies* dell'art. 1 l. n. 20/1994, ossia, in euro 6.000,00.

I.2. Ai fini dell'indicazione della Pubblica Amministrazione danneggiata, parte attrice ha precisato come essa vada evidentemente identificata nell'Amministrazione della giustizia, ovvero nel Ministero della Giustizia, per le diverse e complessive quote e voci di danno, trattandosi non solo di Amministrazione di appartenenza organica e funzionale dell'odierno convenuto, ma pure di amministrazione cui afferisce in via complessiva ed integrale il patrimonio che è risultato indebitamente depauperato o danneggiato dalle condotte dannose, nonché pure l'integrità dell'immagine, della percezione e del buon funzionamento ed andamento lese dalle condotte penalmente rilevanti. Solo in via subordinata, è stato osservato come

l'amministrazione danneggiata in relazione al pregiudizio al patrimonio, per euro 11.702,71, possa essere identificata nel Ministero della Giustizia - Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, quale ufficio cui afferisce la procedura di liquidazione e pagamento del compenso per il consulente, indebitamente percepito; il danno all'immagine, determinato in euro 30.000,00, per contro, ha attinto, quale Amministrazione di appartenenza funzionale all'epoca dei fatti contestati, il Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

I.3. Per i fatti sopra esposti, rilevati gli elementi costitutivi del danno all'immagine, la Procura Regionale, con invito a dedurre datato 23 maggio 2024, ha contestato al sig. Pellitteri la responsabilità per le voci di danno come sopra determinate.

Il difensore del sig. Pellitteri ha depositato le deduzioni difensive in data 9.7.2024. Le osservazioni addotte non sono state, tuttavia, ritenute idonee a superare le contestazioni mosse e, pertanto, la Procura regionale ha citato in giudizio il sig. Pellitteri con atto del 23 luglio 2024.

II. Il 27 novembre 2024, la difesa del sig. Pellitteri si è costituita in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione con la quale, ribadendo in parte quanto prospettato in sede preprocessuale, ha svolto le proprie difese.

In punto di fatto, anzitutto, la difesa ha premesso che il sig. Pellitteri - come riportato dalla Procura - è stato condannato con sentenza *ex art.*

444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) n. 185/2021 del GUP del Tribunale di Termini Imerese alla pena di anni quattro di reclusione, per differenti reati (tra i quali alcuni propri dei pubblici ufficiali contro la p.a. di cui al Capo I del Titolo II del Libro II c.p.), e senza l'applicazione di pene accessorie.

Nel ripercorrere le vicende processuali, parte convenuta ha, altresì, rimarcato che le somme costituenti il profitto dei reati e apprese dal sig. Pellitteri (€ 3.000,00) e dal correo Mineo (per la restante parte, fino alla concorrenza di € 11.702,92) sono state integralmente confiscate in sede penale (con dissequestro e restituzione al sig. Pellitteri di quanto eccedente la predetta somma di € 3.000,00) e che il soggetto presuntivamente danneggiato e il beneficiario della confisca coincidono perfettamente nel Ministero della Giustizia.

Al riguardo, la difesa ritiene che qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato, si dovrebbe tener conto nella quantificazione del danno risarcibile - costituito da quanto indebitamente percepito dagli autori del reato - del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno. D'altra parte, gli unanimemente riconosciuti aspetti sanzionatori dell'azione di responsabilità erariale porterebbero, nello stesso modo, a profilare una duplicazione anche della risposta sanzionatoria dello Stato contrastante con i principi dettati dagli artt. 3, 23 e 25 Cost.

Contrariamente a quanto sostenuto dal requirente, parte convenuta ha messo in rilievo la circostanza di fatto che il destinatario della confisca

e l'Amministrazione danneggiata nella specie coincidono e che, dunque, la "prevalente funzione ripristinatoria" della confisca, nel caso in esame, escluderebbe l'esistenza di un danno effettivo e concreto. Inoltre, una eventuale condanna al risarcimento del danno già reintegrato attraverso la confisca non avrebbe alcun effetto ripristinatorio della lesione patrimoniale inflitta con la condotta di reato, costituendo piuttosto un evidente arricchimento dell'Amministrazione.

Ricostruita l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia di danno all'immagine, la difesa del sig. Pellitteri, richiamando la recente novella legislativa (c.d. riforma Cartabia) e le novità che hanno interessato l'art. 445 c.p.p., ha, altresì, opposto l'inammissibilità dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, specialmente in considerazione dell'assenza di pene accessorie.

Nel caso di specie, la non configurabilità della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna comporterebbe, altresì, la non procedibilità dell'azione in esame.

Secondo la difesa del convenuto, inoltre, la Procura regionale e la giurisprudenza da essa richiamata, nell'affrontare l'interpretazione dell'art. 445 c.p.p., errerebbero nell'ancorare l'interpretazione al mero dato letterale a detrimento dell'intenzione del Legislatore ed in violazione dell'art. 12 delle preleggi.

Non si tratterebbe, infatti, in debita considerazione che il legislatore, al fine di incentivare il ricorso ai procedimenti speciali e al

patteggiamento in particolare ha reso evidente la sua intenzione di stabilire l'inefficacia della sentenza di patteggiamento (senza pene accessorie) al di fuori dell'ambito penale perfino nel caso in cui essa sia espressamente equiparata dalla legge (extra-penale) ad una sentenza di condanna.

La *voluntas legis*, secondo la difesa del sig. Pellitteri, risulterebbe inequivocabile alla luce della prima parte dello stesso comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., là dove il legislatore ha specificato che *"la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, [...] non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile"*. Costituirebbe, pertanto, una manifesta contraddizione in termini quella di prevedere, nello stesso comma, la (presunta) equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna nei giudizi erariali di risarcimento del danno all'immagine e, al contempo, l'inefficacia e l'inutilizzabilità a fini probatori della stessa sentenza di patteggiamento nei medesimi giudizi extra-penali.

La difesa, poi, nel contraddire quanto evidenziato da parte attrice, ha osservato che la confisca non costituisce una pena accessoria in senso proprio. La natura della confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p., quale statuizione sanzionatoria *sui generis*, non sarebbe, infatti, inquadrabile né tra le pene principali né tra quelle accessorie, con la conseguenza che la confisca in parola esula dall'ambito di applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 445, c.p.p..

Per quanto attiene alla quantificazione del danno all'immagine, la

difesa del sig. Pellitteri ha contestato la quantificazione effettuata dalla Procura regionale nella misura di dieci volte la somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, in quanto la stessa si pone in difformità rispetto alla presunzione legale di cui all'art. 1, comma 1-sexies, L. 14/01/1994, n. 20. Inoltre, soffermandosi sulla corposa giurisprudenza richiamata, la difesa ha rilevato come la maggior parte delle altre imputazioni non riguardi reati dei pubblici ufficiali contro la p.a. e, pertanto, non sarebbe azionabile il danno all'immagine per un delitto diverso da quelli contro la pubblica amministrazione, previsti dall'art. 7 della l. 97/2001 (cioè, i soli reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale: artt. da 314 a 335).

Tanto premesso in generale, parte convenuta ha chiesto che si dichiari la nullità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine cagionato da reati diversi da quelli di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 comma 30-ter d.l. 78/2009 e art. 7 l. n. 97/2001 - e quindi che si dichiari improponibile - ai sensi dell'art. 51 comma 6 c.g.c. - la domanda di condanna relativa al danno all'immagine dell'Amministrazione.

Per altro verso è stato posto in evidenza che avuto riguardo al contenuto della legge delega (art. 20 della L. 124/2015) è totalmente assente, tra i principi e i criteri direttivi di delega, alcun anche indiretto riferimento alla innovativa disciplina sostanziale relativa alla estensione della risarcibilità del danno d'immagine. Da nessuna norma

di delega, né dai lavori preparatori, né dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 174/2016 si ricaverebbe, dunque, che il legislatore abbia voluto innovare la disciplina del danno d'immagine.

Di conseguenza, gli *“ulteriori numerosi fatti penalmente rilevanti ed oggetto dei plurimi capi di imputazione”*, invocati dalla Procura per una quantificazione del danno pari a dieci volte l'utilità appresa dall'odierno comparente, che però non rientrano tra i *“delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”*, lungi dal potere costituire un presupposto per il superamento della ricordata presunzione legale del *duplum*, secondo la difesa, non sono neppure valutabili ai fini del risarcimento del danno all'immagine.

Richiamata la positiva condotta processuale in sede penale tenuta dal sig. Pellitteri, la difesa ha anche chiesto una valutazione equitativa del danno certamente inferiore alla presunzione legale del *duplum* e l'esercizio del potere riduttivo.

Tanto premesso parte convenuta ha chiesto *con qualsiasi statuizione, respingere le domande formulate dalla Procura Regionale, ove necessario riducendo l'ammontare del risarcimento richiesto in conformità alle difese formulate nel presente atto e/o esercitare il potere riduttivo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.*

III. Nel corso della pubblica udienza del 18 dicembre 2024, il Pubblico Ministero, nel riportarsi agli atti, ha richiamato la recente decisione della locale Sezione d'Appello n. 2/2024 in ordine alla equiparazione della sentenza ex art.444 c.p.p. alla sentenza di condanna ai fini della proponibilità dell'azione per danno

all'immagine. Il Pubblico ministero, inoltre, dopo aver rimarcato le differenti finalità alla base della confisca e del risarcimento del danno, ha ribadito quanto affermato in ordine ai criteri di quantificazione del danno all'immagine.

L'avv. Immordino, per il convenuto, ha contestato la prospettazione attorea affermando la coincidenza tra il soggetto danneggiato ed il beneficiario dei proventi della confisca e richiamando la decisione della Sezione regionale Lazio n. 221/2019. La difesa ha, inoltre, ribadito le contestazioni mosse ai criteri per la quantificazione del danno all'immagine proposte dalla Procura regionale richiamando la decisione di questa Sezione n. 219/2024 e della locale Sezione d'Appello n. 101/2024.

Per quanto attiene, poi alla esatta valorizzazione delle sentenze *ex art.* 444 c.p.p., la difesa ha richiesto un ripensamento dell'orientamento di questa Sezione soffermandosi, altresì, sull'assenza di misure accessorie a detta decisione. Per il resto, l'avv. Immordino ha insistito come in atti e, pertanto, udite le parti, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto - all'epoca dei fatti dirigente del Tribunale di Termini Imerese - per il danno patrimoniale derivante dalla indebita liquidazione del corrispettivo di una consulenza invero mai effettuata (per € 11.702,92) e per il danno all'immagine di detto Ente (per € 30.000,00), ricondotto dalla Procura regionale all'avvenuta

consumazione da parte dello stesso convenuto, tra l'altro, dei reati di corruzione (art. 319 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), costituenti delitti contro la Pubblica Amministrazione.

La pretesa attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di cui appresso.

2. Per quanto attiene alla contestazione di danno per € 11.702,92, diversamente da quanto affermato dalla parte convenuta, deve ritenersi sussistente il danno patrimoniale derivante dalla indebita liquidazione del corrispettivo per una consulenza, mai effettuata.

Non si ritiene condivisibile, invero, per più ordini di motivi, la prospettazione difensiva che vorrebbe valorizzare la confisca in sede penale della somma di € 11.702,92 (invero di € 9.858,21 pari all'importo erogato al sig. Mineo al netto dei versamenti indiretti per ritenute di euro 1.844,72) ai fini della quantificazione del danno risarcibile.

2.1. Al riguardo, anzitutto, deve rammentarsi che la giurisprudenza penale, nonostante i diversi orientamenti delineatisi in ragione dalla distinzione della confisca diretta o per equivalente, ha costantemente affermato che *la funzione dell'istituto della confisca e quello del risarcimento del danno sono nettamente differenziate tra di loro: il primo vuole evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato, non opera a vantaggio della vittima e, nel caso in cui l'ablazione sia disposta per equivalente, ha natura specificamente sanzionatoria* (cfr., per tutte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435) (cfr. Cass. pen., Sez. VI, Sent., 08/08/2017, n. 38994).

La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, avuto modo di precisare

che: “in tema di reati contro la pubblica amministrazione, la confisca per equivalente ex predetto art.322-ter c.p., pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l’esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato. In ragione di tale funzione, la giurisprudenza penale ritiene che tale forma di ablazione non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna, e ne ha ammesso la piena compatibilità con le forme di responsabilità risarcitorie. La confisca, infatti, “differisce nettamente dalla condanna al risarcimento del danno, pronunciata nel giudizio amministrativo in favore dell'ente pubblico depauperato per effetto di condotte criminose già accertate in sede penale, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto leso da tali condotte mediante l'erogazione da parte del responsabile dell'importo pecuniario necessario” (Cass. pen. sentenza n. 39874 del 2018) (cfr. recente decisione Corte dei conti, II Sez d’ Appello sent. 222/2024).

La giurisprudenza contabile ha, altresì, evidenziato che: “la misura del sequestro preventivo, adottato dall’Autorità giudiziaria ordinaria, ha finalità diverse da quelle perseguite nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale. In particolare, il sequestro non può considerarsi rimedio alternativo rispetto all’azione risarcitoria esercitata dal PM contabile esclusivamente a tutela del credito delle Amministrazioni pubbliche, in ambiti, pertanto, differenti da quelli perseguiti nel procedimento penale” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. App. Sicilia, 11 luglio 2019, n. 70). Neppure rileva la confisca (art. 640-quater c.p.) disposta nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, i cui tratti differenziali rispetto al risarcimento del danno erariale escludono la violazione del divieto di ne bis in idem (cfr. Corte dei

conti, III^a Sez. Giur. App., 4 marzo 2021, n. 71). Nello specifico, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire che “la funzione dell'istituto della confisca e quello del risarcimento del danno sono nettamente differenziate tra di loro: il primo vuole evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato, non opera a vantaggio della vittima e, nel caso in cui l'ablazione sia disposta per equivalente, ha natura specificamente sanzionatoria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435); il secondo, invece, mira specificamente al ristoro del danneggiato e prescinde dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, che potrebbero anche non essersi realizzati” (Cass. pen. 6 giugno 2017, n. 38994)” (v. Corte dei conti, II^a Sez. Giur. App., 24 maggio 2019, n. 164) (Corte dei conti Sez. giur. Puglia sent. 790/2021).

La Corte costituzionale, infine, con riguardo alla confisca, ha avuto modo di evidenziare che “il suo contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, ma può essere disposta per motivi diversi ed indirizzata a varie finalità, sì da assumere natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero di misura giuridica civile o amministrativa”. Nell'occasione la Corte affermò come, ai fini del sindacato di legittimità, occorra considerare non un'astratta e generica figura di confisca, ma in concreto la confisca così come risulta di volta in volta disciplinata da una determinata legge (cfr. Corte cost., sent. n. 29 del 1961).

2.2. Ebbene, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento sui diversi orientamenti inerenti alla esatta configurazione della confisca di beni fungibili come diretta o per equivalente e sulla natura punitiva o ripristinatoria delle confisca obbligatoria e facoltativa, nonché sul

rapporto di detto istituto con l'azione risarcitoria, questo Collegio, nel caso in esame, ha l'onere di considerare come la confisca, opposta dalla parte convenuta come satisfattoria della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore pubblico, abbia concretamente ricevuto attuazione nel caso in esame.

Al riguardo, occorre puntualizzare che nella voce di danno patrimoniale oggetto di contestazione nel presente giudizio non risulta ricompreso l'importo di € 3.000,00, percepito dall'odierno convenuto a titolo di tangente.

Deve rammentarsi, inoltre, che l' *"ordinanza di confisca ex art. 322 ter c.p. e 640 quater c.p."* del Giudice dell'esecuzione del 25.05.2023, nel disporre ai danni del sig. Mineo la confisca di € 5.086,98, ha espressamente osservato che *"nella fattispecie in esame appare possibile individuare la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti (euro 3.000,00 per Pellitteri, già integralmente restituita allo Stato quale condizione di ammissibilità del rito del patteggiamento; euro 9.858,21 per Mineo, di cui soltanto euro 4.771,23 restituiti allo Stato a titolo di condizione di ammissibilità del rito del patteggiamento)".*

Risulta, pertanto, evidente, come chiarisce l'intestazione del provvedimento, che l'importo di € 3.000,00 percepito dall'odierno convenuto a titolo di tangente - si ribadisce non oggetto di contestazione nel presente giudizio - è stato confiscato ai sensi dell'art. 322 ter; diversamente la somma di € 9.858,21 è stata oggetto di confisca quale profitto ottenuto dal sig. Mineo per il reato di truffa di cui all'art. 640 comma 2 n.1 c.p., ancorché posto in essere in concorso con il sig.

Pillitteri.

La discrasia tra l'importo di € 9.858,21 - oggetto di confisca in sede penale nei confronti del correo sig. Mineo A., estraneo all'amministrazione - e l'importo di € 11.702,92, contestato nel presente giudizio al sig. Pellitteri, assume, pertanto, carattere paradigmatico in quanto è in grado di testimoniare come il caso in esame non risulti riconducibile al campo di confronto dei diversi orientamenti sulla natura della confisca e sul suo rapporto con l'azione risarcitoria.

L'importo di € 11.702,92 costituisce, infatti, il danno subito dall'Erario, quale materiale esborso sostenuto in ragione della condotta del sig. Pellitteri, per la quale è stata incardinata l'azione pubblica di risarcimento nel presente giudizio; l'importo di € 9.858,21 è stato, invece, oggetto di confisca in sede penale nei confronti del correo sig. Mineo A. quale profitto del reato.

Pertanto, tenuto conto dei principi sopra richiamati, non si ritiene che detta confisca possa in alcun modo equivalere ad un adempimento - peraltro ad opera di un terzo - dell'obbligazione di carattere risarcitorio del danno prodotto dal sig. Pellitteri al Ministero della Giustizia - Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo (Ente che ha materialmente sostenuto l'esborso di € 11.702,92). Né, tantomeno, può ritenersi sussistente una duplicazione di sanzione in quanto, come più volte evidenziato, il pagamento è stato effettuato dal sig. Mineo e non dal sig. Pellitteri.

2.3. Il Collegio non ritiene, al contempo, che la condanna del sig. Pellitteri produrrebbe un indebito arricchimento

dell'Amministrazione di appartenenza, in quanto non si concorda sulla prospettazione difensiva relativamente all'asserita coincidenza tra il soggetto beneficiario dei provvedimenti di confisca (Fondo Unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23 del d.l. 112/2008 come convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) e l'Amministrazione danneggiata (Ministero della Giustizia).

Sul punto, la differente finalità sottesa all'istituto della confisca rispetto al risarcimento del danno di cui si è appena fatto menzione, trova una prima conferma nel diverso titolo giuridico in forza del quale le somme verrebbero incamerate oltretutto nella gestione dello stesso fondo - a fronte di aggio - da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. ex art. 2 del D.L. n. 143/2008 (convertito dalla legge n. 181/2008).

Deve rammentarsi, al riguardo, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le misure di riparto di detto fondo (art. 2 commi 7 e ss del d.l. 143/2008 come convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181) e, con riguardo al Ministero della Giustizia, le somme vengono assegnate *“b) in misura non inferiore ad un terzo”* con la finalità vincolata di *“assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali”*. Le somme che confluiscono in detto fondo, pertanto, data la precedente previsione, potrebbero ridursi anche di due terzi ed al netto di aggio, prima di riconfluire nelle casse del Ministero della Giustizia.

Deve considerarsi, inoltre, che a voler condividere la prospettazione

difensiva, per ipotesi, ove l'amministrazione si fosse costituita parte civile nel processo penale, non avrebbe avuto titolo al risarcimento del danno in ragione dell'intervenuta confisca. Parimenti, sempre per ipotesi, le Amministrazioni che beneficiano del riparto del FUG verrebbero sostanzialmente discriminate rispetto alle altre Amministrazioni nella facoltà di agire in sede civile contro i soggetti che li danneggiano ove questi ultimi, in sede penale, abbiano subito un provvedimento di confisca. Ebbene dette ipotesi non risultano condivisibili.

Per quanto attiene, poi, all'invocato orientamento di cui alla citata pronuncia n. 221/2019 della Sezione regionale Lazio, deve evidenziarsi come con tale decisione il Collegio abbia ritenuto, in via equitativa, di "ridurre" l'importo della condanna valorizzando la spontanea consegna di dette somme da parte di soggetti che, peraltro, diversamente da quanto consta nel caso in esame, coincidevano con il responsabile del danno.

Conseguentemente, l'asserita coincidenza tra Ente beneficiario della confisca ed Ente danneggiato non risulta fondata e l'esborso sostenuto per € 11.702,92, data la limitatezza delle risorse, nel vincolare l'Amministrazione danneggiata, ha sostanzialmente prodotto un danno diretto alla citata Procura generale della Repubblica di Palermo.

2.4. Per esigenze di completezza, deve rilevarsi che non conduce a diverse conclusioni la sopraggiunta decisione della Corte costituzionale n. 7 del 4 febbraio 2025, intervenuta successivamente alla decisione del presente giudizio e nelle more del deposito della

presente sentenza. La Consulta in detta occasione, nell'affermare l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2641 c.c. limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo» ha interessato soltanto l'ipotesi di confisca per equivalente dei beni "strumento" nei reati in materia societaria e non, come nel caso in esame, di confisca del profitto del reato, peraltro, come detto, percepito da soggetto differente dall'odierno convenuto.

2.5. Tanto premesso, l'azione attorea volta ad ottenere la condanna del sig. Pellitteri al risarcimento del danno patrimoniale diretto derivante dall'indebito esborso della somma di € 11.702,92 può trovare integrale accoglimento, in quanto dalla documentazione depositata dalla Procura regionale emerge, chiaramente, che il sig. Pellitteri ha deliberatamente e consapevolmente disposto, per sua stessa ammissione (cfr. dichiarazioni rese il 30.07.2020), il pagamento di detta somma in favore del sig. Mineo quale corrispettivo di consulenza relativa al fascicolo delle spese di giustizia n. 1612/17, invero, mai effettuata.

3. Passando all'esame della contestazione inerente al danno all'immagine, la domanda attorea può trovare soltanto parziale accoglimento.

Al riguardo, preliminarmente, per quanto attiene alle difese inerenti al valore della sentenza di patteggiamento quale condizione di procedibilità per il perseguimento della responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione, il Collegio ritiene che le stesse non risultino condivisibili.

Sul punto, occorre richiamare brevemente il comma 1 bis dell'art. 445

secondo il quale: *“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche*

quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e

non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari,

tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della

responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono

effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la

sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo

quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di

legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

3.1. Dalla mera lettura emerge chiaramente come il comma 1 *bis*

contenga, in sostanza, tre previsioni riconducibili ad altrettante

distinte discipline.

La disposizione contenuta nel primo periodo, secondo ormai costante

giurisprudenza, integra la disciplina sull'efficacia extra-penale delle

sentenze del giudice penale contenute in altre disposizioni di carattere

penale, ossia di quelle contenute agli artt. 651 e 652 c.p.p. rubricati

rispettivamente *Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio*

civile o amministrativo di danno ed *Efficacia della sentenza penale di*

assoluzione. Per quanto qui di interesse, il primo comma dell'art. 651

c.p.p. stabilisce che *La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata*

in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento

della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che

l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le

restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato

e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Il primo comma dell'art. 652 c.p.p., a sua volta, fa eco per le ipotesi di assoluzione stabilendo che *La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2.*

Quanto precede risulta ulteriormente confermato se si considera che il comma 1-bis prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 150/2022 era il seguente: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 653 (inerente all'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare), la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.*

In sostanza, la disposizione, come modificata, nel primo periodo sancisce, per un verso, l'inefficacia, quale giudicato, della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale, anche quando sia pronunciata all'esito del dibattimento; per altro verso, dispone l'irrilevanza probatoria della ridetta pronuncia nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per

l'accertamento della responsabilità contabile, neutralizzando, in tal modo, gli effetti che la sentenza di patteggiamento avrebbe potuto esplicare in quei giudizi nei quali assume rilevanza il medesimo fatto, generatore di plurime responsabilità, non potendosi più ritenere, la pronuncia, vincolante quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso (Sez. II App., sent. n. 222 e sent. 240 del 2024; Sez. I App., sent. 120 del 2024; Sez. App. Sicilia, sent. n. 2 del 2024)(cfr. Corte dei conti Sez. III d'Appello sent. 255/2024).

La norma contenuta nel primo periodo del comma 1 *bis*, pertanto, si limita a dare applicazione al principio contenuto nell'art. 1, c. 10, lett. a), n. 2 della legge delega n.134/2021, alla cui stregua occorre ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato "nel giudizio disciplinare ed in altri casi" (Corte dei conti Sez. d'App. per la Regione Siciliana sent. n. 2/2024). Detta limitazione riguarda, pertanto, il valore extra-penale della sentenza in sé, sia in ordine al giudicato che al valore probatorio della medesima pronuncia, ma non relativamente al corredo probatorio alla base della stessa.

3.2. Con riguardo al secondo periodo del comma 1 *bis*, qui sostanzialmente invocato dalla parte convenuta data l'assenza di pene accessorie, per esigenze di sinteticità, si preferisce rinviare alle diffuse motivazioni contenute nelle decisioni Corte dei conti Sez. II d'Appello sent. n. 222/2024 (pagg. 33 e ss.) e III Sez. d'Appello sent. n. 255 del 2024 (pagg. 17 e ss.) nelle quali, in sintesi, si evidenzia come l'art. 17 comma 30 ter non possa affatto considerarsi come norma che

“equipara” la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, dovendosi piuttosto ammettere che il legislatore abbia voluto introdurre (soltanto) una condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, avente ad oggetto la lesione all’immagine di un’amministrazione o un ente pubblico.

Deve, quindi, piuttosto, ritenersi che l’ipotesi in esame rientri nel novero dei casi per i quali vige la regola di chiusura del sistema, dettata dall’ultimo periodo del citato comma, secondo cui la sentenza di patteggiamento è “equiparata” a una pronuncia di condanna.

Da ultimo, sul punto, con riferimento all’intenzione del legislatore ed all’invocata applicazione dell’art. 12 delle preleggi, si osserva che la giurisprudenza testé richiamata, esaminando il dettato comma 1 bis, ha avuto modo di evidenziare che *Sulla reale utilità di una previsione di tal genere viene da interrogarsi posto che il disinnesco dell’ultrattività del giudicato penale contemplato nella prima e nella seconda parte è, prima facie, idoneo ad esaurire ogni possibile “automatismo” che non sia quello da tali norme consentito, in caso di irrogazione di pene accessorie. E, tuttavia, lo spazio occupato dall’ultima parte del comma 1 bis in esame è proprio quello oggetto di causa, in quanto in assenza di una norma penale o extrapenale che istituisca un’equivalenza tra patteggiamento e condanna, poteva permanere il dubbio sul se il legislatore avesse voluto negare in radice ogni possibile contenuto “accertativo” alla sentenza con pena concordata oppure ne avesse comunque preservato uno, sia pure in via residuale. Un criterio di interpretazione sistematica delle disposizioni in commento favorisce tale ultima esegesi, dovendosi aver riguardo a tutte le ipotesi in cui, come già sopra*

evidenziato, la pronuncia di patteggiamento non possa esplicare effetti vincolanti in altri processi dinanzi a giudici diversi da quello penale e, ciononostante, assurga a condizione di proponibilità o procedibilità di altre azioni in altri plessi giurisdizionali (cfr. Sez. II d'Appello sent. n. 222/2024 cit.).

Tanto premesso, la domanda di condanna del sig. Pellitteri al danno all'immagine prodotto nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza (id. est Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese) deve essere ritenuta proponibile.

4. Effettuate tali necessarie premesse, sebbene l'evoluzione normativa ed interpretativa sul danno all'immagine della Pubblica Amministrazione abbia determinato l'insorgere di dubbi interpretativi, risulta comunque del tutto incontrovertibile quantomeno nei casi - come quello in esame - in cui la lesione tragga origine da delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A., previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.

Nel caso in esame, infatti, con la sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. n. 185/2021 del 6.7.2021 al sig. Pellitteri è stata applicata la condanna di anni quattro di reclusione, tra gli altri, per i reati a lui ascritti ex artt. 319 (corruzione), 323 (abuso d'ufficio), 326 (rivelazione di segreti d'ufficio), tutti ricompresi nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, e tale decisione è divenuta definitiva il 19.11.2021.

Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa contabile del convenuto per il danno

recato all'immagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

Nel caso di specie, invero, in assenza di prove contrarie, la condotta causativa della lesione del bene immagine risulta ampiamente provata attraverso il materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale nonché dal consistente numero di articoli di stampa comparsi su testate di rilievo nazionale e locale.

5. Con riferimento al merito della vicenda, il Collegio ritiene quindi che la domanda attorea meriti accoglimento ricorrendo, rispetto ad essa, tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.

Più in particolare, è pacifica la ricorrenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata e risultano provate le condotte che denotano, invero, un palese disprezzo dei doveri di lealtà, fedeltà, correttezza e legalità, che informano lo *status* di pubblico dipendente ed il cui rigoroso rispetto è lecito attendersi.

Come già evidenziato, i numerosi articoli di stampa comparsi sulle principali testate giornalistiche siciliane, anche di rilievo nazionale, testimoniano, altresì, che in conseguenza delle diverse condotte illecite serbate dal proprio dipendente, sono derivati, al contempo, sia un grave nocumento del prestigio, dell'immagine della Procura della Repubblica di Termini Imerese, sia una lesione al bene giuridico costituito dal buon andamento della pubblica amministrazione, oggetto di tutela costituzionale. Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell'art. 97 Cost. (in dispregio delle

funzioni e responsabilità degli agenti pubblici) si traduce, infatti, “*in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata*” (Corte dei conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM).

È, pertanto, evidente la sussistenza del danno all'immagine derivante dal profondo *vulnus* che l’Amministrazione d’appartenenza ha dovuto subire al proprio decoro ed alla propria credibilità, sia esterna che interna (di fronte, cioè, alla comunità amministrata ed agli altri dipendenti), quale conseguenza delle predette condotte. La divulgazione dei fatti criminosi e la particolare eco avuta dagli stessi risultano certamente idonee a determinare seri danni alla credibilità ed al prestigio della Procura della Repubblica di Termini Imerese.

6. Attesa la sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione del danno all'immagine della P.A., il Collegio deve ora procedere alla quantificazione dello stesso.

Al riguardo, occorre, in primo luogo, evidenziare che l’articolo 1, comma 1-sexies della legge n. 20 del 1994, aggiunto dall’articolo 1, comma 62 della legge n. 190 del 2012 dispone che “*Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*”. Il

contenuto di detta disposizione stabilisce, tuttavia, una presunzione *iuris tantum* che “non ha l’effetto di vincolare il Giudice contabile alla determinazione automatica del danno sulla base del criterio della misura doppia dell’illecita dazione di denaro o di altra utilità, lasciando allo stesso la possibilità di valutare, sulla base delle prove fornite da parte attrice, nel complesso, tutti i fatti che hanno causato la lesione al prestigio dell’amministrazione di appartenenza, in modo tale da addivenire, con adeguata motivazione, alla quantificazione dell’importo del danno con un criterio diverso da quello indicato, in termini di presunzione relativa, dalla sopra menzionata disposizione di legge” (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, Sent n. 102 del 28/07/2017 e n. 2 del 4 gennaio 2024).

Sul punto, deve ricordarsi, altresì, che l’odierno convenuto rivestiva la posizione di direttore amministrativo della Procura della Repubblica di Termini Imerese e non quella di mero funzionario.

Va, inoltre, data evidenza non soltanto alla gravità delle diverse condotte di reato contro la Pubblica Amministrazione (corruzione art. 319 c.p., abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., rivelazione di segreto d’ufficio ex art. 326 c.p.) la cui relativa decisione ex art. 444 c.p.p. costituisce – come accennato – condizione proponibilità, ma anche al fatto che alle stesse condotte se ne sono affiancate altre contro la fede pubblica (falso ideologico e materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici artt. 476 e 477 c.p.) oltrech  di concorso in truffa.

Questo Collegio non ritiene, infatti, che la giurisprudenza concernente le condizioni di proponibilità dell’azione per danno all’immagine nei casi di reati diversi da quelli cc.dd. “da catalogo” osti alla

considerazione degli stessi in sede di quantificazione in via equitativa

del danno, specialmente se dette condotte sono state poste in essere

comunque “in danno” della Pubblica Amministrazione.

Le diverse condotte di reato poste in essere dal sig. Pellitteri inducono

questo Collegio a ritenere che l’applicazione del mero doppio

tangentizio non risulti equa, per ragioni di eguaglianza sostanziale,

rispetto a chi, in ipotesi, si sia reso responsabile di una sola condotta

corruttiva.

D’altra parte, la richiesta attorea di condanna al decuplo dell’importo

percepito a titolo di tangente non risulta sufficientemente argomentata

in ordine al criterio di scelta di detto moltiplicatore. Pertanto, il

Collegio ritiene equo ancorare detto dato, oltreché alla condotta

corruttiva, alle altre tre condotte illecite - peraltro tutte involgenti

condotte di reato “da catalogo” - poste in essere dal sig. Pellitteri che,

seppur non abbiano condotto ad un danno patrimoniale per l’Erario

grazie all’intervento degli inquirenti, hanno comunque prodotto un

danno di immagine, in ragione della diffusione della relativa notizia.

In particolare, ci si riferisce alle condotte relative all’elaborato peritale

relativo al crollo del viadotto denominato “Scorciavacche”, alla

falsificazione dei costi per la “duplicazione di n. 12 hard-disk” ed alla

rivelazione di segreti d’ufficio.

In definitiva, sulla scorta dei suddetti criteri di valutazione equitativa

ex art. 1226 c.c. la Sezione ritiene giusto quantificare il danno

all’immagine cagionato dal convenuto alla propria Amministrazione

in € 12.000,00 (€ 3.000,00 x 4).

Quanto, infine, alla domanda di applicazione del potere riduttivo, ritiene il Collegio non poterla accogliere in adesione alla univoca giurisprudenza contabile (in tal senso, di recente, Sez. II appello, sent. n. 95/2021), considerata la natura dolosa dell'illecito accertato.

7. Conclusivamente, il sig. Pellitteri va condannato al pagamento della somma complessiva di € 23.702,92, di cui € 11.702,92 in favore del Ministero della Giustizia - Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo a titolo di danno patrimoniale diretto oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo e € 12.000,00 in favore del Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per il danno all'immagine prodotto oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Restano assorbite le ulteriori questioni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna il Sig. PELLITTERI Giuseppe, come identificato in epigrafe, al pagamento della somma complessiva di € 23.702,92 di cui:

- euro 11.702,92 (undicimilasettecentodue/92centesimi) in favore del Ministero della Giustizia - Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo a titolo di

risarcimento del danno patrimoniale diretto, oltre rivalutazione

ed interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino

all'effettivo soddisfo;

- euro 12.000,00, (dodicimila/00 centesimi) in favore del

Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Termini Imerese a titolo di risarcimento del danno

inferto all'immagine della citata Amministrazione con le

condotte illecite, come sopra meglio specificate e degli interessi

legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo

soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro

430,62 (quattrocentotrenta/62centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

L'estensore

Il Presidente

Salvatore Grasso

Salvatore Chiazzese

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 07 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)